

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3111} —

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 luglio 1985 (Stampato n 1209)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**GARIBALDI, VALITUTTI, SPITELLA, MITTERDORFER,
PANIGAZZI, MEZZAPESA**

—

Norme per la ricostruzione di carriera a fini pensionistici
dei professori universitari

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 31 luglio 1985*

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

È riconosciuto, agli aventi causa, il diritto alla ricostruzione di carriera ai fini pensionistici dei professori universitari, che alla data del decesso non abbiano completato il periodo di servizio di cui agli ar-

ticoli 6 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai professori universitari, che alla data di una dichiarata ed accertata inabilità permanente specifica non abbiano completato il periodo di servizio di cui al precedente comma, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera ai soli fini pensionistici.

Il conseguimento del diritto di cui ai commi precedenti è subordinato allo svolgimento di almeno sei mesi di effettivo servizio ed i suoi effetti decorrono dalla data del decesso o della inabilità.

Per i professori deceduti l'istanza è proposta dagli aventi causa entro tre anni dal decesso.